

COPIA



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria,

Provincia Barletta-Andria-Trani

USCITA - 27/04/2012 - 0025054



10698192

Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E p.c al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: Il divieto di rinnovo tacito dei contratti nella pubblica amministrazione -

In tema di divieto di rinnovo tacito dei contratti della p.a., si è recentemente pronunciato il T.A.R Liguria, Sez. II, con sentenza n. 430 del 28 marzo 2012.

Il Collegio rileva come costituisca ormai *ius receptum* l'orientamento per cui il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti esprima un principio a valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento in quanto attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE.

Il riferimento è all'art. 23, della L. 18 aprile 2005 n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (cd. Legge comunitaria 2004), il quale espressamente prevede la possibilità di prorogare i contratti per acquisti di forniture di beni e servizi "per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi".

I Giudici liguri precisano come costituisca, altresì, principio consolidato quello secondo cui anche laddove la possibilità di proroga sia prevista nella *lex specialis*, essa potrebbe, al limite, consentire una limitata deroga al principio del divieto di rinnovo "purchè con puntuale motivazione l'Amministrazione dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale".

Tale rapporto tra regola ed eccezione si riflette sul contenuto della motivazione (dovendo essere chiarite le ragioni per le quali si sia stabilito di discostarsi dal principio generale) così che la proroga viene ammessa nel caso in cui l'amministrazione disponga in via principale l'avvio della procedura selettiva ed incidentalmente la proroga laddove essa sia finalizzata ad assicurare la continuità del servizio, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della gara contestualmente indetta.

Ciò anche in considerazione del fatto che "il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A., anche se posto dalla legge con riferimento agli appalti di servizi, opere e forniture,

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.597050 - Fax: 0883.597052 - Mail: s.generale@provincia.ba.it



esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici.”

Per tutto quanto innanzi, invito; pertanto, le S.S.L.L. ad operare secondo i principi ribaditi nella motivazione della sentenza esaminata, ricordando che la condizione ottimale per l'avvalimento dello strumento della proroga rimane l'indicazione della possibilità di avvalersene negli atti di gara e, dunque, nel contratto originario.

Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo